

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. "InCAMPER CASA 01/19"

Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE INCENDIO

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, i danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- incendio;
- fulmine;
- scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi;
- implosione;
- caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- rovina di ascensori o montacarichi.

Inoltre, se conseguenti agli eventi precedentemente descritti, l'Impresa indennizza:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità;
- le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro alla più vicina discarica.

Qualora l'Assicurato sia in affitto, è assicurato il risarcimento delle somme che è tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per danni diretti e materiali cagionati da incendio, implosione, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione, nei limiti della somma assicurata.

	<p>Inoltre l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio, implosione, esplosione scoppio.</p> <p>L'assicurazione è operante anche quando i capi di vestiario, gli oggetti personali, i preziosi e il denaro, nonché gli attrezzi e gli utensili domestici e per il tempo libero – esclusi cicli e motocicli – dell'assicurato e dei componenti in nucleo familiare conviventi, sono custoditi nell'autocaravan.</p> <p>Infine qualora un evento sismico renda inagibile l'abitazione assicurata oppure danneggi l'autocaravan dell'Assicurato, durante un viaggio ad almeno 30 km dalla sua dimora abituale, in modo tale che non sia più utilizzabile, l'Impresa provvede a rimborsare, le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi.</p>
<p>SEZIONE FURTO</p>	<p>L'Impresa si obbliga ad indennizzare, i danni materiali e diretti a capi di vestiario, oggetti personali (compresi valori e preziosi in cassaforte), attrezzi e utensili domestici e per il tempo libero – esclusi cicli e motocicli – custoditi all'interno dell'autocaravan dell'assicurato, causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furto, anche se commesso o agevolato da personale domestico, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto all'interno dell'autocaravan con effrazione: <ul style="list-style-type: none"> • dei mezzi di chiusura posti a protezione dell'autocaravan; • della cassaforte in relazione a preziosi e valori. - Rapina delle cose assicurate sia quando la stessa è avvenuta all'interno dell'autocaravan, sia quando le persone sulle quali viene fatta violenza sono prelevate all'esterno e sono costrette a recarsi all'interno dell'autocaravan. <p>A seguito di Furto e Rapina, la garanzia comprende anche, il rimborso delle spese sostenute e documentate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la duplicazione dei seguenti documenti: carta di identità, passaporto, patente, tessera sanitaria, libretto di circolazione dell'autocaravan, tessera del codice fiscale, sottratti all'Assicurato o ai componenti il nucleo familiare conviventi; - la sostituzione delle serrature dell'autocaravan con altre uguali oppure equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato, ai familiari conviventi, al personale domestico od agli eventuali ospiti; - le spese mediche per accertamenti diagnostici, onorari dei medici e cure conseguenti a lesioni subite dall'Assicurato o da suoi familiari conviventi. <p>A seguito di Furto e Rapina della carta di credito, l'Impresa indennizza altresì il costo delle transazioni effettuate in modo fraudolento da un terzo, escluso il prelievo automatico e le funzioni POS, avvenute non oltre 24 ore dalla data del Furto o della Rapina.</p>
<p>SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE</p>	<p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente ed i familiari con lui conviventi (o altre persone risultanti dallo stato di famiglia), fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, per sinistro e complessivamente per tutte le garanzie previste dalla Sezione Responsabilità Civile, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.</p> <p>L'assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - figli minori anche nell'eventualità in cui gli stessi siano affidati al coniuge separato o divorziato, oppure temporaneamente ad altri familiari. La responsabilità delle predette persone, anche se non conviventi con il Contraente, si intende in questo caso assicurata; - minori e persone "alla pari" temporaneamente ospiti degli Assicurati; - baby sitter e addetti ai servizi domestici, anche se prestatori d'opera occasionali; - incapaci di intendere e volere (art. 2047 del Codice Civile) in tutela agli Assicurati; <p>L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni e sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.</p> <p>Sono compresi, a titolo esemplificativo ma non esclusivo i seguenti fatti:</p> <p>Relativamente alla Responsabilità Civile della vita "domestica" la garanzia opera anche per la Responsabilità Civile derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la proprietà dell'unità immobiliare indicata all'ubicazione del rischio, purché situata sul territorio italiano; - la conduzione dei locali costituenti la dimora, abituale e/o saltuaria, del Contraente, compresa l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione nonché, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi, anche nei casi di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 purché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso; - i danni derivanti da spargimento d'acqua conseguenti alla conduzione dei locali di cui ai due punti precedenti; - la proprietà ed uso di apparecchi domestici, bombole di gas, compresi fonoaudiovisivi;

	<ul style="list-style-type: none"> - l'intossicazione ed avvelenamenti causati agli ospiti da cibi o bevande. <p>Relativamente alla Responsabilità Civile per infortuni "domestici" l'impresa si obbliga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare all'INAIL per l'azione di rivalsa spettante al predetto Istituto ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 nonché del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000; - al risarcimento in favore del prestatore di lavoro infortunato, o agli aventi causa di questi in caso di suo decesso, per le voci di danno ai predetti spettanti, purché l'infortunio abbia determinato la morte od una invalidità permanente, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con Decreto Ministeriale 12.07.2000; - al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, "personale a ore", "baby sitter" e "persone alla pari", non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del DPR 30/6/65 n. 1124. <p>Relativamente alla Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport la garanzia opera per la Responsabilità Civile derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utenza della strada in qualità di pedone; - proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; l'assicurazione si estende anche ai mezzi provvisti di motore, purché aventi caratteristiche di giocattolo, nonché a biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozzette elettriche per disabili, ma esclusi tutti i rischi assoggettabili al Decreto Legislativo n. 209 del 7/9/05 (Codice delle Assicurazioni); - partecipazione del Contraente o dei Familiari conviventi, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, intendendosi altresì compresa la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza; - proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavole con o senza vela; - esercizio di attività ricreative non retribuite, escluse la pratica dell'aeromodellismo e l'attività venatoria; - esercizio di sport in qualità di dilettante, esclusi il paracadutismo, gli sport aerei in genere e quelli motoristici; - proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro "a segno" e "a volo", ma escluso l'uso delle stesse per l'attività venatoria; - proprietà, uso o possesso di animali legalmente posseduti, la garanzia si estende inoltre alla responsabilità delle persone che, pur non risultando assicurate, hanno in consegna i predetti animali, a condizione che non svolgano tale attività a titolo professionale; - alla pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito, ma esclusi tutti i rischi relativi alla circolazione dell'autocaravan. Limitatamente agli Autocaravan, s'intende compreso l'utilizzo dello stesso durante la sosta in aree private non adibite o riservate a campeggio, fermo l'eventuale diritto di rivalsa sui titolari dei campeggi o di altre aree; - i danni alle cose di proprietà dell'albergatore durante la permanenza in hotel, alberghi, pensioni, B&B, ostelli e simili. <p>Limitatamente agli ultimi due punti che precedono, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante alle persone assicurate per danni a cose di terzi, conseguenti al propagarsi di un incendio o di uno scoppio che abbia origine dalle cose di proprietà di taluna delle persone assicurate (o di persone del cui fatto esse debbano rispondere) o da esse detenute, purché si tratti di cose attinenti alla loro vita privata.</p> <p>Relativamente alla Responsabilità Civile per la guida dei minori la garanzia opera per la responsabilità civile derivante per danni subiti da terzi (trasportati e non), in relazione a veicoli in genere quando, all'insaputa dei genitori o delle persone che ne hanno l'affidamento, alla guida di tali mezzi si trovi il figlio minore non abilitato a norma delle disposizioni in vigore, oppure se il trasporto è stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.</p> <p>L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.</p>
SEZIONE ASSISTENZA	<p>Le prestazioni descritte in tale Sezione ti permettono di ottenere diversi servizi di assistenza:</p> <p>Prestazioni di assistenza alla Bicicletta</p> <ul style="list-style-type: none"> - soccorso qualora la bicicletta abbia subito un sinistro tale da renderne impossibile l'utilizzo; - rientro/proseguimento del viaggio quando, a seguito di attivazione della prestazione "Soccorso" che precede, l'Assicurato in viaggio debba lasciare la Bicicletta in riparazione presso un centro specializzato e la riparazione non possa essere eseguita in giornata, o nel caso abbia provveduto alla spedizione della Bicicletta al proprio domicilio. <p>Prestazioni di assistenza alla persona</p> <ul style="list-style-type: none"> - consulenza medico telefonica a seguito di infortunio dovuto a sinistro;

	<ul style="list-style-type: none"> - invio di un medico generico o di un'autoambulanza quando, a seguito di infortunio dovuto a sinistro, trovandosi in Italia, necessita di medico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 nei giorni feriali o durante i giorni festivi e non riesca a reperirlo, - assistenza infermieristica presso l'istituto di cura; - trasporto in autoambulanza in Italia dopo il ricovero di primo soccorso; - trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato se l'Assicurato, a seguito di Infortunio dovuto a Sinistro, sia affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della provincia di residenza; - traduzione della cartella clinica; - rientro dal centro ospedaliero attrezzato; - invio di medicinali urgenti; - viaggio di un familiare e spese di soggiorno se a seguito di Infortunio dovuto a Sinistro, l'Assicurato necessita di un ricovero in un istituto di cura per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni; in questo caso la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato; - invio di un infermiere a domicilio; - invio di un fisioterapista; - fornitura di attrezzature medico chirurgiche; - informazioni sanitarie: la Struttura Organizzativa, su semplice richiesta telefonica dell'Assicurato, tramite la propria equipe medica fornirà informazioni relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> • strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni utili alla terapia prescritta; • ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura; • consigli sull'espletamento delle pratiche, uffici competenti; - baby-sitter per minori se l'Assicurato, a seguito di Infortunio dovuto a Sinistro, viene ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni, oppure, a seguito di un ricovero in istituto di cura è temporaneamente invalido, e pertanto impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 (quindici) anni; - collaboratrice familiare se l'Assicurato, a seguito di Infortunio dovuto a Sinistro, è stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni ed è temporaneamente invalido, pertanto impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche.
--	---

AVVERTENZA: per ciascuna delle sezioni sopra descritte l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

RISCHI ESCLUSI

Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste le seguenti Esclusioni

Sezione Incendio

Sono esclusi i danni:

a) causati da:

- 1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- 2) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- 3) formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rotture e rigurgiti dei sistemi di scarico, occlusione di condutture, intasamento di gronde e pluviali;

- 4) acqua condotta, spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta e da gas;
 - 5) slavine, valanghe;
 - 6) stillicidio o umidità;
 - 7) cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d'aria;
- b) a cose mobili all'aperto.
- L'esclusione non si applica in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio e da "eventi sociali e politici";
- c) ad alberi, fiori e coltivazioni in genere;
 - d) determinati da atti di guerra, guerra civile, occupazione militare ed invasione, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
 - e) determinati da confisca, o requisizione, o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate;
 - f) indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
 - g) da imbrattamento cagionato da atto doloso o vandalico;
 - h) conseguenti a mancata o anomala produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di liquido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti in polizza;
 - i) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
 - j) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'assicurato o del Contraente;
 - k) determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, trombe d'aria, uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, gelo e grandine;
 - l) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
 - m) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
 - n) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata questa garanzia;
 - o) subiti in occasione di eventi atmosferici da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo e tensostrutture e simili, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - p) furto di fissi ed infissi costituenti accesso a cantine, soffitte, box e dipendenze in genere, nonché i guasti cagionati agli stessi dai ladri;
 - q) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchi mobili elettrici, apparecchi fonovisivi, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Sezione Furto

Sono esclusi i danni:

- a) determinati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- b) determinati da esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) verificatisi in occasione di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, frane;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai preziosi ed al denaro l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- f) furti perpetrati a meno di 30 km dalla dimora abituale del Contraente;
- g) da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

Sezione Responsabilità Civile

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- h) esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
- i) inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale;
- j) furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio, scoppio ed esplosione delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo;
- k) proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato al precedente "Che cosa è assicurato?";
- l) pratica dell'aeromodellismo, utilizzo di droni, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- m) proprietà, uso e possesso di animali non legalmente posseduti;
- n) da atti dolosi;
- o) contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
- p) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- q) responsabilità connessa a malattie professionali sofferte dagli addetti ai servizi domestici;
- r) la proprietà di immobili, diversi da quelli indicati in polizza;
- s) trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

L'assicurazione non vale per i danni:

- t) a cose ed animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte;
- u) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- v) da campi elettromagnetici.

L'assicurazione non vale per i danni:

- da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "dati personali" non pubblici;
- da alterazione, cancellazione o danneggiamento di "dati" presenti nel "sistema informatico" dell'Assicurato compresi i "supporti dati", causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

Sezione Assistenza

La copertura non è operante per i sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- le Prestazioni non sono fornite negli stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- sinistri avvenuti o per effetto di uso di stupefacenti, allucinogeni, alcolici, psicofarmaci, e comunque colpa grave o dolo dell'Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio;
- sinistri avvenuti o per effetto di gare o competizioni ciclistiche, relative prove o allenamenti, ivi compresi tutti i Sinistri sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- handbike, sport estremi (es. down-hill), sport acrobatici (es. BMX acrobatico), ecc.;
- infortuni causati da malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti);
- rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa;
- salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Limiti di copertura

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
---	--	--	--

Sezione Incendio

Abitazioni con apparecchi a focolare chiuso: Danni da incendio, riconducibili a installazioni difformi dalle norme vigenti	Non previsto	Euro 10.000,00	50% dell'importo liquidabile a termini di polizza
Ricorso terzi da incendio: Danni derivanti da interruzioni dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali agricole o di servizio	Non previsto	Non prevista	Euro 10.000,00
Oggetti custoditi nell'autocaravan: Oggetti Preziosi e/o Denaro	Non previsto	Non prevista	Euro 500,00
Oggetti pregiati e preziosi	Non previsto	Non prevista	Euro 1.000,00
Denaro	Non previsto	Non prevista	Euro 500,00
Locali di villeggiatura, alberghi e pensioni	Non previsto	Non prevista	Euro 500,00
Spese demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento	Non previsto	Non prevista	Euro 2.500,00

Sezione Furto

Furto e rapina avvenuto con allarme dell'autocaravan non inserito o non in funzione	Non previsto	Non prevista	Euro 500,00
Duplicazione documenti; sostituzione serrature; spese mediche a seguito di furto e rapina avvenuti nell'autocaravan	Non previsto	Non prevista	Euro 500,00
Uso fraudolento carta credito, a seguito di furto della stessa	Non previsto	Non prevista	Euro 500,00
Preziosi in cassaforte	Non previsto	Non prevista	Euro 300,00
Denaro/Valori in cassaforte	Non previsto	Non prevista	Euro 300,00

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Sezione Responsabilità Civile			
Responsabilità civile per guida di figli minori	Non previsto	Non prevista	50% massimale di polizza
Proprietà, uso o possesso di animali legalmente posseduti	Non previsto	Euro 100,00	Non previsto
Danni da spargimento d'acqua	Non previsto	Euro 100,00	Non previsto



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>In caso di sinistro l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le relative spese, comprese quelle per i guasti alle cose assicurate prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. c) in caso di evento di sospetta origine dolosa, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. <p>Relativamente alla Sezione Assistenza:</p> <p>Dovunque si trovi in Italia e in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al numero verde: 800.069.627.</p> <p>Oppure al numero: +39 015 25.59.741 nel caso si trovi all'estero.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>Relativamente alla copertura Incendio, Furto e Rapina e Responsabilità Civile non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione.</p> <p>Relativamente alla copertura Assistenza sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione prestati da MAPFRE ASISTENCIA ITALIA" – Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BL).</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Relativamente alla copertura Assistenza la gestione dei sinistri è affidata a MAPFRE ASISTENCIA ITALIA" – Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BL).</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 C.C.</p> <p>Relativamente alle garanzie previste dalla sezione Responsabilità Civile Verso Terzi i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Tale termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
	<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p> <p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

Obblighi dell'impresa	<p>Pagamento del sinistro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incendio-Furto <p>L'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità Civile <p>Verificata l'operatività della garanzia, accertata la legittimazione del danneggiato o di chi per esso, ricevuta la necessaria documentazione, quantificato e concordato il DANNO, l'IMPRESA provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.</p> <p>L'Impresa paga il risarcimento concordato nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.</p> <p>Se in relazione al SINISTRO è stata aperta una procedura giudiziaria (civile, penale e/o amministrativa), oppure se è stata avviata una procedura di natura conciliativa, l'IMPRESA si riserva la facoltà di attendere la conclusione definitiva della procedura, prima di procedere con la liquidazione nei termini sopra descritti.</p>
------------------------------	--



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità pagamento <p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> <p>Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frazionamento <p>Non previsto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mensilizzazione <p>6% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento <p>Non previsto.</p>
Rimborso	<p>In caso di recesso anticipato da parte dell'Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premio non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell'Impresa.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
Sospensione	<p>Il presente contratto prevede casi specifici di sospensione delle garanzie.</p> <p>Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.</p>
Risoluzione	<p>Il Contraente può recedere dal contratto in caso di revoca da parte dell'Impresa del frazionamento mensile del pagamento del premio tramite SDD.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Tutte le persone fisiche che desiderano proteggere la propria CASA, il proprio AUTOCARAVAN e la propria famiglia.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **24%**.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it).</p> <p>Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.</i></p> <p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma; i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia. <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo</p>

	<p>stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>- Arbitrato</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.